

Tra questi diritti inalienabili da tutelare vi è la corporeità del feto

In virtù della missione dottrinale e pastorale della Chiesa, la Congregazione per la Dottrina della Fede nell'Istruzione DP si è sentita in dovere di riaffermare la dignità e i diritti fondamentali e inalienabili di ogni singolo essere umano, anche negli stadi iniziali della sua esistenza, e di esplicitare le esigenze di tutela e di rispetto che il riconoscimento di tale dignità a tutti richiede.

L'adempimento di questo dovere implica il coraggio di opporsi a tutte quelle pratiche che determinano una grave e ingiusta discriminazione nei confronti degli esseri umani non ancora nati, che hanno la dignità di persona, creati anch'essi ad immagine di Dio. Dietro ogni "no" rifulge, nella fatica del discernimento tra il bene e il male, un grande "sì" al riconoscimento della dignità e del valore inalienabili di ogni singolo ed irripetibile essere umano chiamato all'esistenza.

La pietas riservata alla sepoltura dell'essere umano è imprescindibile allo stadio di sviluppo proprio perché è stato chiaramente sostenuto che l'embrione è persona fin dal suo concepimento. Strette loquendo lo status di persona è il nesso imprescindibile per il quale il feto gode del diritto ad una degna sepoltura.

Nulla è più giusto sul piano naturale del promuovere quindi una normativa che ne assicuri e tuteli tale diritto inalienabile perché diritto naturale della dignità della persona umana, a maggior ragione perché detto aspetto personale per volontà di Dio rispecchia l'immagine trinitaria del feto!

Associazione Difendere la vita con Maria



Luca Della Robia – Formello Ospedale degli Innocenti Firenze

STATUTO GIURIDICO DELL'EMBRIONE UMANO NELL'ORDINAMENTO CANONICO E RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AD UNA DEGNA SEPOLTURA DEI FETI.

STATUTO GIURIDICO DELL'EMBRIONE UMANO NELL'ORDINAMENTO CANONICO E RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AD UNA DEGNA SEPOLTURA DEI FETI.

A cura del prof. Fabrizio Mattioli

Patrocinante presso la Rota Romana e il Vicariato di Roma

1. INTRODUZIONE

Ci è stato chiesto¹ di indicare i lineamenti di uno statuto giuridico dell'embrione umano nell'ordinamento giuridico della Chiesa, al fine di identificare il relativo diritto ad una degna sepoltura del feto².

Le considerazioni che andremo ad esporre sono introduttive ad una proposta de iure condendo di una normativa di intervento sulla legittimazione della sepoltura dei feti a prescindere dal tempo della loro gestazione.

Lo status quaestionis della ricerca è stato ricostruito sulle fonti magisteriali, non essendovi nella codificazione canonica del 1983, precisamente nei canoni che vanno dal 1177 al 1182 sulle esequie ecclesiastiche, un canone che regolarizzi così nello specifico il nostro argomento se si eccettua il canone 1183 § 2 sulle esequie dei bambini morti prima di ricevere il battesimo: **“L'Ordinario del luogo può permettere che si celebrino le esequie ecclesiastiche per i bambini che i genitori intendevano battezzare, ma che sono morti prima del battesimo”, can. 1183 § 2.**

Va però da subito premesso come il legislatore abbia inserito nel LIBRO IV del CJC dedicato al “munus sanctificandi” le esequie ecclesiastiche tra gli altri atti del culto divino, su questo punto torneremo parlando della degna sepoltura del feto quale atto da includere nel rito delle esequie “ut lacuna legis³”.

2. Dottrinalmente si è raggiunto l'apice evolutivo con l'Istruzione “Dignitas personae” della Congregazione per la Dottrina della Fede nell'anno 2008, dalla quale partiremo per ricostruire sinteticamente le prese di posizione del Magistero in dottrina rispetto alla difesa della vita umana.

E' opportuno premettere, dato l'ambito delle nostre valutazioni, come i principi che sottolineeremo entrano in quella parte di diritti universali qualificabili come diritti umani fondamentali, dal carattere universale ed inalienabile e sanciti dal

della sua dignità.

9. Queste due dimensioni di vita, quella naturale e quella soprannaturale, permettono anche di comprendere meglio in quale senso gli atti che consentono all'essere umano di venire all'esistenza, nei quali l'uomo e la donna si donano mutuamente l'uno all'altra, sono un riflesso dell'amore trinitario.

10. LA LEGITTIMAZIONE DELLA DIGNITA' DELL'EMBRIONE E DEL FETO

LA DEGNA SEPOLTURA QUALE ATTO DI RICONOSCIMENTO DEL VALORE DELLA VITA UMANA.

Si legge in DP 36 come *“la storia dell'umanità manifesta un reale progresso nella comprensione e nel riconoscimento del valore e della dignità di ogni persona, fondamento dei diritti e degli imperativi etici con cui si è cercato e si cerca di costruire la società umana. Proprio in nome della promozione della dignità umana si è, perciò, vietato ogni comportamento ed ogni stile di vita che risultava lesivo di tale dignità.*

Così, per esempio, i divieti, giuridico-politici e non solo etici, nei confronti delle varie forme di razzismo e di schiavitù, delle ingiuste discriminazioni ed emarginazioni delle donne, dei bambini, delle persone malate o con gravi disabilità, sono testimonianza evidente del riconoscimento del valore inalienabile e dell'intrinseca dignità di ogni essere umano e segno di un progresso autentico che percorre la storia dell'umanità. In altri termini, la legittimità di ogni divieto si fonda sulla necessità di tutelare un autentico bene morale”.

Alla luce di questi dati di fede, risulta ancor più accentuato e rafforzato il rispetto nei riguardi dell'individuo umano che è richiesto dalla ragione: per questo non c'è contrapposizione tra l'affermazione della dignità e quella della sacralità della vita umana.

E qui le valutazioni fin'ora espresse ricevono il coronamento della teologia del magistero passando il concetto di dignità a sacralità.

Sul punto dobbiamo assolutamente soffermarci!!!

8. A partire dall'insieme di queste due dimensioni, l'umana e la divina, si comprende meglio il perché del valore inviolabile dell'uomo: egli possiede una vocazione eterna ed è chiamato a condividere l'amore trinitario del Dio vivente.

Ora il passaggio, teologicamente denso, merita di essere seguito con attenzione

Dignitas Personae prosegue:

Questo valore si applica a tutti indistintamente. Per il solo fatto d'essere, ogni essere umano deve essere pienamente rispettato. Si deve escludere l'introduzione di criteri di discriminazione, quanto alla dignità, in base allo sviluppo biologico, psichico, culturale o allo stato di salute.

E qui leggiamo il punto fondamentale:

Nell'uomo, creato ad immagine di Dio, si riflette, in ogni fase della sua esistenza, «il volto del suo Figlio Unigenito... Questo amore sconfinato e quasi incomprensibile di Dio per l'uomo rivela fino a che punto la persona umana sia degna di essere amata in se stessa, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione – intelligenza, bellezza, salute, giovinezza, integrità e così via. In definitiva, la vita umana è sempre un bene, poiché “essa è nel mondo manifestazione di Dio, segno della sua presenza, orma della sua gloria” (Evangelium vitae, 34)» [15].

Nell'uomo, creato ad immagine di Dio, si riflette, quindi, in ogni fase della sua esistenza, «il volto del suo Figlio Unigenito

Ogni atto ed, azione, in quest'ottica si riveste di nuova prospettiva: una prospettiva sacra, ogni azione si riveste di nuova prospettiva, vita, morte, malattia, concepimento sono sacre, e le azioni connesse sacre.

Il feto in quanto corporeità ed immagine della sacralità della vita possiede il diritto fondamentale di persona tra cui quello ad una sepoltura rispettosa e non lesiva

dopoguerra nelle principali costituzioni statali soprattutto dopo la formazione di un organizzazione sovranazionale quale quella delle Nazioni Unite all'interno della quale la Santa Sede ha in diverse occasioni contribuito alla formazione di correnti di pensiero giuridicamente assunte.

Ed in effetti se l'ordinamento giuridico che una comunità si conferisce quale sistema di bonum publicum si evolve con il mutamento della sensibilità e lo sviluppo di una civiltà, il tema della dignità della persona umana è oggetto di sempre maggiore interesse e tutela sia dalla legge civile che ecclesiastica, oggi anche con una tutela sovranazionale cui gli stati riconoscono valore assoluto.

Primo principio di assoluto rilievo giuridico dunque, che il Magistero indica e dal quale partiamo è che:

Ad ogni essere umano, dal concepimento alla morte naturale, va riconosciuta la dignità di persona.

Il testo è una rielaborazione del contributo presentato al Convegno "Nel nome del padre" tenuto a San Giovanni Rotondo, (FG), venerdì 2 novembre 2018, organizzato dall' "Associazione Difendere la vita con Maria", Ass. di volontariato ONLUS n. 403/2011.

A prescindere dalla distinzione tra le cause della morte del feto abortivo, naturali o per interruzione della gravidanza o aborto procurato.

La legge generale (universale) non entra nello specifico demandando le conferenze episcopali alla normativizzazione delle fattispecie particolari, la lacuna semmai può quindi essere identificata a livello locale.

- 1 Il testo è una rielaborazione del contributo presentato al Convegno "Nel nome del padre" tenuto a San Giovanni Rotondo, (FG), venerdì 2 novembre 2018, organizzato dall' "Associazione Difendere la vita con Maria", Ass. di volontariato ONLUS n. 403/2011.
- 2 A prescindere dalla distinzione tra le cause della morte del feto abortivo, naturali o per interruzione della gravidanza o aborto procurato.
- 3 La legge generale (universale) non entra nello specifico demandando le conferenze episcopali alla normativizzazione delle fattispecie particolari, la lacuna semmai può quindi essere identificata a livello locale.

Con questo principio la CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE inizia l'ISTRUZIONE DIGNITAS PERSONAE, un principio di diritto naturale universalmente condivisibile ed accolto anche dalle legislazioni statali, indice di uno ius naturale iscritto prima ancora che sulla carta nel cuore dell'uomo laddove come insegna S. Agostino, Dio, nel santuario della coscienza⁴, detta ad ogni uomo la sua legge.

Entrando subito nella dimensione giuridica, **l'aver identificato il riconoscimento di persona umana sin dal concepimento della vita è un passaggio essenziale che può legittimare, primariamente in ambito canonistico, quello che tecnicamente è lo IUS AGENDI, ossia la possibilità concreta di intervenire in difesa di valori giuridicamente tutelabili ma soprattutto riconoscibili anche in altre sedi proprio appellando al concordato ed agli oneri di rispetto interconfessionali.**

3. Che la Chiesa e lo stato in effetti abbiano il diritto di intervenire giuridicamente e non solo moralmente è un fenomeno che proprio alla luce di recenti interrogativi, in particolare nel settore della ricerca sugli embrioni umani e dell'uso delle cellule staminali a fini terapeutici, è stato oggetto di riflessione attuale ed urgente in entrambi gli ordinamenti, per tutti può fare riferimento il manuale di bioetica del Card. Sgreccia, nella edizione del 2007, dove è possibile trovare un'esauritiva indagine di ogni aspetto complementare alla nostra riflessione.

4. Fatte queste prime premesse, entrando ora "in medias res", tecnicamente le istruzioni della Congregazione per la Dottrina della Fede possiedono valore di "natura dottrinale" o meglio di interpretazione ed ulteriore chiarimento della dottrina ufficiale del magistero⁵.

Su di un livello invece magisteriale e gerarchicamente superiore si collocano le Encicliche Veritatis splendor ed Evangelium vitae di Giovanni Paolo II e gli altri interventi del Magistero che offrono chiare indicazioni di metodo e di contenuto per l'esame dei problemi considerati.

Ora di forte rilievo è stata la presa di posizione della Congregazione della Dottrina della Fede nell'istruzione Dignitatis humanae sullo specifico punto dell'embrione e della sua "personalità giuridica" rispetto al concetto che indicheremo come "evoluzione temporale" del feto, ossia più semplicemente la sua crescita naturale nel tempo partendo dallo zigote.

Dignitatis humanae ricorda che: *"Il corpo di un essere umano, fin dai suoi primi stadi di esistenza, non è mai riducibile all'insieme delle sue cellule. Il corpo*

persona.

Ed è evidente che il trattamento riservato allo smaltimento ospedaliero attraverso la rete fognante non può ritenersi se non lesivo di tale dignità a prescindere dal periodo di sviluppo del feto ossia senza alcuna distinzione sull'età presunta pur se la normativa italiana differenzia i resti umani riconoscibili e quelli non riconoscibili. I feti e gli embrioni sotto le 20 settimane li cataloga tra quelli non riconoscibili, da destinare allo smaltimento attraverso i rifiuti ospedalieri⁶. Questo eccetto che vi sia nelle prime 24 ore dall'aborto una richiesta precisa dei genitori di occuparsi personalmente della sepoltura del prodotto abortivo.

6. Da questa prima premessa occorre ora precisare un aspetto complementare che già l'istruzione Dignitas personae tratta e che diviene prodromo ai nostri fini, parliamo della Corporeità dell'embrione:

Corporeità dell'embrione:

Ora a questo passaggio l'istruzione dedica le seguenti riflessioni:

⁶ Qui le legislazioni particolari iniziano a formulare delle leggi a tutela della dignità del feto, indice di quello ius naturale accennato che riconosce la dignità al feto a prescindere dal contesto religioso di lettura.

Il condizionale dovrebbe quindi introdurre una regolamentazione, sul punto la massima autorità deputata all'interpretazione, ossia la CdF ed il Magistero si sono espressi chiaramente. Spetta alla giurisdizione locale l'attuazione, il lavoro di prosecuzione.

5. Veniamo ora già ad una prima estrapolazione **de jure condendo**.

L'embrione è persona dal suo concepimento.

Con l'istruzione Dignitas personae si compie un passo in avanti, vi leggiamo infatti: "se l'Istruzione Donum vitae non ha definito che l'embrione è persona, per non impegnarsi espressamente su un'affermazione d'indole filosofica, ha rilevato tuttavia che esiste un nesso intrinseco tra la dimensione ontologica e il valore specifico di ogni essere umano. Anche se la presenza di un'anima spirituale non può essere rilevata dall'osservazione di nessun dato sperimentale, sono le stesse conclusioni della scienza sull'embrione umano a fornire «un'indicazione preziosa per discernere razionalmente una presenza personale fin da questo primo comparire di una vita umana: **come un individuo umano non sarebbe una persona umana?»** [8]. La realtà dell'essere umano, infatti, per tutto il corso della sua vita, prima e dopo la nascita, non consente di affermare né un cambiamento di natura né una gradualità di valore morale, poiché possiede una piena qualificazione antropologica ed etica. L'embrione umano, quindi, ha fin dall'inizio la dignità propria della persona".

Rileggendo il passaggio appena esposto, con una accentuata attenzione evidenziamo:

L'embrione umano, quindi, ha fin dall'inizio la dignità propria della persona" senza una gradualità morale nel tempo.

Il passaggio appare dotato di un sillogismo che potrebbe essere così ricostruito:

La premessa maggiore è che la persona possiede dignità, la premessa minore, che l'embrione è persona,

ne consegue che se l'embrione è persona, l'embrione ha dignità! E se questo aforisma avrebbe fatto felice Aristotele per la sua formulazione tecnica, farà felice ancor di più la nostra causa, in quanto se l'embrione ha dignità di persona, lo avrà anche il feto che pertanto entrerà in quella sfera di diritti (nel caso del concepito il diritto rilassa il suo carattere di alterità\diritti\ Doveri) che tutelano la dignità della

embrionale si sviluppa progressivamente secondo un "programma" ben definito e con un proprio fine che si manifesta con la nascita di ogni bambino", (DH, n. 4).

Dal che si evince come la determinazione, dopo il concepimento, di ulteriori suddivisioni temporali di periodi di crescita in cui fissare determinati valori giuridici da parte del legislatore statale (cfr. D.P.R. 10\09\1990 n. 285, art. 7 prevede dalle 20 alle 28 settimane di età intrauterina) non può incidere invece sulla determinazione della concezione di persona giuridica tutelabile fin dal momento del concepimento nel magistero ecclesiale e quindi di un bene universale da tutelare rientrando a pieno titolo nel campo dei diritti umani fondamentali (cfr. art. 1 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo del '48 Assemblea della Nazioni Unite).

Sant'Agostino, De Trinitate, 14, 15, 21: CCL 50A, 451 (PL 42, 1052).

Secondo la Pastor Bonus compete alla Congregazione della Dottrina della Fede interpretare suapte materia (art 48) e "promuovere e di tutelare la dottrina sulla fede ed i costumi in tutto l'orbe cattolico: è pertanto di sua competenza tutto ciò che in qualunque modo tocca tale materia". Così come dare risposta alla luce della fede ai nuovi problemi scaturiti dal progresso delle scienze o della civiltà, (cfr.

4 Sant'Agostino, De Trinitate, 14, 15, 21: CCL 50A, 451 (PL 42, 1052).

5 Secondo la Pastor Bonus compete alla Congregazione della Dottrina della Fede interpretare *suapte materia* (art 48) e "promuovere e di tutelare la dottrina sulla fede ed i costumi in tutto l'orbe cattolico: è pertanto di sua competenza tutto ciò che in qualunque modo tocca tale materia". Così come dare risposta alla luce della fede ai nuovi problemi scaturiti dal progresso delle scienze o della civiltà, (cfr. art. 49).

E' quanto già esprimeva il Magistero nell'Istruzione "Donum vitae" per valutare tutte le questioni morali che si pongono in relazione agli interventi sull'embrione umano: «*Il frutto della generazione umana dal primo momento della sua esistenza, e cioè a partire dal costituirsi dello zigote, esige il rispetto incondizionato che è moralmente dovuto all'essere umano nella sua totalità corporale e spirituale. L'essere umano va rispettato e trattato come una persona fin dal suo concepimento e, pertanto, da quello stesso momento gli si devono riconoscere i diritti della persona, tra i quali anzitutto il diritto inviolabile di ogni essere umano innocente alla vita*» [6].

Il Card. Sgreccia ricorda in merito come non si deve fare distinzione tra embrioni e feti per ciò che riguarda l'aspetto etico trattandosi sempre della vita di un essere umano cui va riconosciuta la dignità di "persona umana" e pertanto non può sussistere una sperimentazione che non sia in se stessa soggetta alle regole richieste per la sperimentazione sull'uomo in generale secondo la Carta degli operatori sanitari, (Manuale di bioetica v. I, p. 793).

In Evangelium Vitae leggiamo: "La scelta deliberata di privare un essere umano innocente della sua vita è sempre cattiva dal punto di vista morale e non può mai essere lecita né come fine, né come mezzo per un fine buono. È, infatti, grave disobbedienza alla legge morale, anzi a Dio stesso, autore e garante di essa; contraddice le fondamentali virtù della giustizia e della carità. «Niente e nessuno può autorizzare l'uccisione di un essere umano innocente, feto o embrione che sia, bambino o adulto, vecchio, ammalato incurabile o agonizzante. Nessuno, inoltre, può richiedere questo gesto omicida per se stesso o per un altro affidato alla sua responsabilità, né può acconsentirvi esplicitamente o implicitamente. Nessuna autorità può legittimamente imporlo né permetterlo», (EV., N. 52).

Giuridicamente pertanto nel citato passaggio è già definito ed identificato lo STATUTO GIURIDICO dell'embrione.

Chiaramente i diritti della persona che sorgono per "Il concepito" sono ad un livello primordiale, e va da sé limitati alla necessità di difesa della vita stessa, da non confondere con i diritti che sorgeranno tecnicamente al momento della nascita stessa.

In questa fase potrebbero essere elencati ulteriori diritti che vanno ad accumularsi e fondersi con quelli della genitorialità, diritto all'assistenza medico

sanitaria ad esempio.

Giova richiamarne alcuni punti essenziali ad una lettura giuridica anche in ambito canonistico:

- **Diversi livelli di lettura giuridica appaiono da subito in rilievo: essi sono l'essere persona dal concepimento, il riconoscimento dei diritti della persona dal concepimento, il diritto primario alla vita. Soprattutto quest'ultimo aspetto pone un limite invalicabile, giuridicamente ogni abuso dell'embrione va ad equivalere all'abuso di una vita umana o meglio più incisivamente di una persona umana.**

La presa di posizione è fortissima! L'aver posto sullo stesso piano giuridico l'embrione e la persona umana ha definitivamente spazzato ogni dubbio sulla manipolazione degli embrioni per varie cause, tra cui soprattutto la sperimentazione scientifica anche se a fini terapeutici o eugenetici.

Ed infine, ciò che interessa primariamente a noi in questa sede, l'istruzione "Dignitas Personae" afferma al punto 5°: *"Quest'affermazione di carattere etico, riconoscibile come vera e conforme alla legge morale naturale dalla stessa ragione, dovrebbe essere alla base di ogni ordinamento giuridico".*

Ex quo se ne evince l'incontestabile conseguenza anche dell'ordinamento canonico, in primis, della **legittimazione di potenziali aperture normative correlative alla tutela della vita fin dall'origine della sua manifestazione.**

Gli elementi salienti rilevati dall'istruzione "Dignitas Personae" al punto 5° riguardano un postulato, l'identità embrione-persona, l'endiadi embrione persona, l'embrione in quanto persona può essere qualificabile come soggetto di diritti e per diritto naturale *"dovrebbe essere alla base di ogni ordinamento giuridico".*